



3 DICEMBRE 2024 | N. 159

Report sentenze Cassazione

di Marco Ligrani

LA QUESTIONE	IL PROVVEDIMENTO	L'ANALISI GIURIDICA
<p>L'efficacia vincolante del giudicato penale vale anche per i giudizi precedenti la riforma, purchè pendenti</p>	<p><i>Sentenza 28 novembre 2024 n. 30662</i></p>	<p>Lo <i>ius superveniens</i> contenuto nel nuovo articolo 21-bis, D.Lgs. n. 74/2000, rubricato “<i>Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione</i>”, si applica anche ai casi in cui la sentenza penale dibattimentale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo di riforma n. 87/2024, purché, alla data di entrata in vigore del D.Lgs., sia ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza.</p>
<p>Sempre detraibile la spesa sanitaria coperta dalla polizza</p>	<p><i>Sentenza 28 novembre 2024 n. 30611</i></p>	<p>La detrazione del 19% delle spese sanitarie prevista dall'art. 15, TUIR, in presenza di un contratto di assicurazione sanitaria stipulato dal contribuente, deve applicarsi – sempre a condizione della non deducibilità del relativo premio - non solo in caso di anticipazione delle stesse da parte del contribuente medesimo cui faccia seguito il rimborso da parte dell'assicuratrice, ma altresì ove le stesse siano direttamente corrisposte alla struttura sanitaria dall'assicuratrice, costituendo quest'ultima una mera modalità di liquidazione che dal punto di vista fiscale determina i medesimi effetti del rimborso.</p>

<p>L'opportunità della riunione dei giudizi contro atti diversi</p>	<p><i>Sentenza 28 novembre 2024 n. 30607</i></p>	<p>La riunione delle impugnazioni può essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti e siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero appaiano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie.</p>
<p>La Cassazione “salva” la disciplina delle società non operative</p>	<p><i>Sentenza 28 novembre 2024 n. 30607</i></p>	<p>L'applicazione della disciplina delle società di comodo è subordinata all'esito negativo di un test basato su specifici coefficienti matematici, finalizzato ad accertare la condizione di non operatività. Detta ultima si ritiene sussistente quando l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi ordinari, imputati al conto economico, è inferiore a quello dei ricavi figurativi. Si tratta, dunque, di una mera operazione matematica incentrata sull'applicazione di un coefficiente stabilito per legge sul valore di taluni cespiti. La determinazione dell'imponibile è effettuata sulla base di precisi criteri di legge, che escludono qualsiasi discrezionalità deduttiva, imponendosi sia in sede di accertamento, sia di determinazione giudiziale, salva la prova contraria da parte del contribuente. Dal possesso di alcuni beni, che costituisce il fatto noto, si risale al reddito, che rappresenta il fatto ignoto, ascrivibile al contribuente.</p>
<p>I limiti alla deducibilità degli accantonamenti per “interest rate swap”</p>	<p><i>Sentenza 27 novembre 2024 n. 30591</i></p>	<p>In tema di deducibilità dei costi ai fini fiscali, devono essere esclusi dai componenti negativi del reddito d'impresa gli accantonamenti per la copertura del rischio inerente il contratto di “interest rate swap”, quando la società non operi nel settore creditizio o finanziario, in ragione dell'insussistenza del requisito dell'inerenza del costo che</p>

		non può essere correlato alla mera idoneità dell'operazione a produrre reddito, dovendo essere riferibile all'oggetto dell'attività di impresa.
L'accertamento con adesione non si estende ad atti diversi	<i>Sentenza 27 novembre 2024 n. 30591</i>	Il fatto che l'Agenzia delle Entrate stipuli a determinate condizioni con un contribuente, in relazione ad una specifica annualità, un accertamento con adesione, strumento in senso lato transattivo che ha pure la specifica finalità di ridurre il contenzioso ed i tempi dell'accertamento tributario, con ricadute beneficali per il contribuente, non importa alcun legittimo affidamento del contribuente in relazione ad accertamenti tributari non compresi nell'accordo, e non comporta alcun vincolo per l'Amministrazione finanziaria con riferimento agli accertamenti tributari relativi a diversi anni d'imposta.
La detrazione del 36% sulle ristrutturazioni riservata a chi comunica l'inizio lavori	<i>Sentenza 27 novembre 2024 n. 30589</i>	La detrazione del 36% delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio è ammessa a condizione che vi sia coincidenza tra il soggetto a favore del quale è prevista la detrazione di imposta ed il soggetto tenuto ad eseguire, a pena di decadenza, la comunicazione di inizio lavori e ad inoltrare, tra gli ulteriori documenti, il titolo abilitativo.
Si alla TARI sul parcheggio del centro commerciale	<i>Sentenza 26 novembre 2024 n. 30505</i>	Il parcheggio destinato alla clientela di un punto vendita aperto pubblico deve ritenersi area operativa nella misura in cui – per quanto posta a servizio del bene tassabile e, dunque, in rapporto di pertinenzialità con lo stesso – concorre a quella stessa operatività della superficie cui accede, così rendendo possibile l'effettivo svolgimento dell'attività principale cui si connette la produzione di rifiuti.